

Rep.

COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO

(Prov. Perugia)

CONVENZIONE EX ARTICOLO 56 DEL D.LGS. N. 117 DEL 03/07/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) CON ... PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' INERENTI AL PROGETTO "TRA CIELO E TERRA SAN FRANCESCO, IL CREATO E L'EREDITA' FRANCESCANA A SCHEGGIA E PASCELUPO" - PERIODO 15/07/2026 – 31/10/2026.

L'anno duemilaventisei (2026) addì __ del mese di ... alle ore in Scheggia e Pascelupo;-----

TRA

Il Comune di Scheggia e Pascelupo, rappresentato dal Responsabile dell'area Sviluppo Economico, Marta Iavarone, nata a Bari il 12/07/1968 e residente in via, ... Il quale dichiara di intervenire in questo atto in forza della determinazione ... n. ... del .. R.G. ... nonché in forza di apposito Decreto Sindacale ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.,

E

-----;

Premesso:

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6

giugno 2016, n. 106” e s.m.i.;

- il Codice civile;

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

- quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di

collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti

locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il

periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);

- il possesso di requisiti di moralità professionale;

- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

- allo scopo di gestire e realizzare attività inerenti al **progetto “TRA CIELO E TERRA SAN FRANCESCO, IL CREATO E L'EREDITÀ FRANCESCANA A SCHEGGIA E PASCELUPO**, il Comune di Scheggia e Pascelupo intende avvalersi della collaborazione di Enti del Terzo Settore con esperienza pregressa.

- il comma 3 dell'articolo 56 del d.lgs. 117/2017 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- la responsabile dell'area Sviluppo Economico, ai sensi del suddetto articolo 56, con propria determinazione n. ... del ha avviato una procedura comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato (di seguito anche ODV) e alle associazioni di promozione sociale (di

seguito anche APS), per lo svolgimento del servizio di che trattasi;

-dal giorno ... al giorno ... è stato pubblicato, nell' Albo online e sul sito istituzionale www.comunescheggiaepascalupo.it , in “amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le ODV e APS del territorio di accedere alla collaborazione con il Comune;

- in esito alla procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione di Volontariato non lucrativa denominata ----- per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente convenzione;

- lo schema della presente convenzione è stato approvato con determinazione dell'area n. ... del

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue;

Articolo 1 –Premesse

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto e destinatari del servizio

1. In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune di Scheggia e Pascalupo si avvale dell'attività dell'Associazione di Volontariato ----- e, quindi, affida alla stessa: la gestione delle seguenti attività progettuali

- Francesco e la terra: l'eredità francescana a Scheggia e Pascalupo- Convegno storico-divulgativo sulla presenza

francescana nel territorio, con attenzione a Pascelupo, San Bernardino e Sant'Antonio.

- Il libro di Francesco: raccontare ai giovani la vita e i gesti del Santo- Bottega del Libro con bambini e ragazzi, dedicata alla vita di Francesco, al Cantico, alla pace, alla fraternità e al creato con la realizzazione di una pubblicazione finale, cartacea e/o digitale, da presentare pubblicamente alla comunità..

Articolo 3 – Finalità

1. Il Comune di Scheggia e Pascelupo si avvale dell'attività dell'Associazione ----- per raggiungere gli obiettivi di progetto.

. È esclusa, pertanto, ogni finalità di lucro o non compatibile con il carattere puramente solidaristico della presente convenzione.

Articolo 4 – Servizio

(articolazione, modalità, tempi di svolgimento e impegni)

1. Il servizio è svolto dall'Associazione affidataria con propri mezzi e propri volontari, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso.

4. L'Associazione deve impegnarsi a garantire il numero di volontari necessari per assicurare il servizio.

Articolo 5 - Responsabilità dell'Associazione.

1. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento di servizio o per cause ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a

totale carico dell'Associazione. L'Associazione è tenuta a contrarre adeguate polizze assicurative per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare dagli operatori durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Associazione solleva il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, per trascuratezza o per colpa. A tal fine dovrà provvedere, prima dell'inizio del servizio, alla stipulazione di apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei rischi connessi all'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione.

3. L'Associazione sarà pure responsabile dell'onestà e dell'idoneità dei propri volontari. Comunicherà all'Amministrazione Comunale l'elenco dei volontari che saranno adibiti al servizio in oggetto e ogni variazione che, per qualsiasi causa, potrebbe verificarsi.

L'Associazione ai sensi dell'art. 4 della Legge 11/8/1991, n. 266 e ai sensi dell'art. della L.R. 9 aprile 2015, n. 11, dovrà assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 6- Risorse Disponibili

5.300,00 per il periodo 15-07-2026 al 31-10-2026 a valere sul capitolodel Bilancio comunale.

Con la stipula della convenzione si prevede il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti dall'associazione per l'esecuzione delle attività

previste, debitamente rendicontate ed accompagnate da giustificativi di spesa quietanzati

Articolo 7 – Durata

1. Il Comune di Scheggia e Pascelupo si avvale dell' Associazione di Volontariato -----, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal e scadenza

Articolo 8 – Rimborsi

1. L'articolo 17 commi 3 e 4 del Codice del Terzo settore prevede che "L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

2. L'articolo 56 comma 2 del medesimo Codice dispone che le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso da parte delle Amministrazioni alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'importo del contributo previsto per il rimborso delle spese che l' Associazione di Volontariato ----- sosterrà

per le attività previste dalla presente Convenzione è quantificato fino ad un massimo di Euro 5.300,00, quale somma massima rimborsabile, previa documentazione delle spese effettivamente sostenute:

4. Gli importi saranno liquidati a consuntivo su presentazione di note di addebito riepilogative di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili, firmate dal legale rappresentante dell'Associazione di Volontariato -----.

Articolo 9 – Controlli

1. Il Comune di Scheggia e Pascelupo, a mezzo del proprio personale, verifica periodicamente la qualità del servizio di cui al precedente articolo.

Articolo 10 – Responsabilità

1. L'Associazione di Volontariato ----- è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

2. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione di Volontariato ----- ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'Associazione di Volontariato ----- garantisce che i propri volontari osservino l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, ed in particolare l'obbligo della massima riservatezza circa le loro condizioni sociali, economiche, familiari, sanitarie, ecc.

4. A tal fine è vietata, da parte dell' Associazione di Volontariato -----
----- e dei suoi volontari, ogni comunicazione e/o
diffusione di dati personali riguardanti gli utenti del servizio oggetto
della presente convenzione.

5. L' Associazione di Volontariato -----
- assume il ruolo di "responsabile del trattamento" dei dati ed assume
altresì le connesse responsabilità stabilite dal GDPR 679/2016 e dal D.
Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.; ugualmente i singoli volontari impiegati nelle
attività di cui alla presente convenzione assumono il ruolo di
"incaricati del trattamento" dei dati e le connesse responsabilità.

6. L' Associazione di Volontariato -----
dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le
disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs.
196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate
misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti
dati.

La ditta affidataria è resa edotta delle disposizioni concernenti i principi
e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto
contrattuale con il fornitore, inseriti nel "Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Scheggia e Pascelupo", approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 16/12/2022 e reperibile
all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"

Articolo 11 – Risoluzione

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune di Scheggia e
Pascelupo ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o

inadempimento delle obbligazioni assunte dall' Associazione di Volontariato -----.

2. Inoltre, il Comune di Scheggia e Pascelupo può risolvere la presente convenzione:

- qualora l' Associazione di Volontariato ----- violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

- qualora il servizio venga sospeso reiteratamente senza motivata e grave giustificazione;

- qualora il servizio venga riconosciuto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione successivamente ai controlli effettuati gravemente insufficiente e svolto in violazione dei principi di correttezza, disparità di trattamento e riservatezza;

- qualora l' Associazione di Volontariato ----- venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

3. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 12 – Controversie

1. I rapporti tra Comune ed Associazione di Volontariato ----- si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (articolo 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

2. In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa

l'applicazione della presente, questa, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Perugia.

Articolo 13 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

2. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

3. Il valore della presente convenzione è di Euro (esente IVA ai sensi dell'articolo 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO

(....)

Per l'ASSOCIAZIONE -----

(-----)